

PROGETTO DI LEGGE N. *****

di iniziativa

“Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale”.

Relazione generale e articolo per articolo

“Legge sull’Istituzione e il Funzionamento dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale”

Il presente progetto di legge è frutto di un processo di aggiornamento dell’ordinamento regionale in materia culturale, sviluppato in coerenza con gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio regionale e in attuazione delle finalità generali del Programma triennale regionale per la cultura.

La proposta normativa risponde alla necessità di razionalizzare e rilanciare le politiche culturali regionali attraverso l’istituzione di *Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale (CPIT)*, quali strumenti integrati di governance locale. Il testo è stato redatto tenendo conto dei principi di semplificazione normativa, coerenza sistemica e qualità della regolamentazione, in linea con quanto già previsto dallo Statuto regionale.

L’intervento legislativo si fonda sull’esperienza maturata attraverso le precedenti normative ed esperienze fatte da Regione Lombardia, introducendo così un modello territoriale innovativo e replicabile su scala regionale. Questo modello è capace di promuovere l’integrazione nella gestione di beni, attività culturali e patrimonio materiale e immateriale, tra istituzioni locali, soggetti privati e realtà del terzo settore. In particolare, la legge valorizza il ruolo attivo dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane, della Regione e degli attori territoriali nella programmazione condivisa, nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nella promozione dello spettacolo dal vivo, dell’imprenditorialità culturale e dei servizi nei territori rurali, soprattutto attraverso la produzione di Piani Comuni della Cultura (PCC). Con l’istituzione dei Distretti CPIT si intende rispondere alle trasformazioni sociali, economiche e istituzionali intervenute anche a seguito dell’applicazione della *legge n. 56/2014* nonché delle *leggi regionali n. 19/2015, 32/2015 e succ.*, che hanno ridefinito competenze e assetti territoriali.

Il progetto di legge è articolato in cinque titoli, per un totale di 25 articoli, e affronta in maniera organica i temi della definizione e finalità dei Distretti CPIT, delle competenze dei diversi livelli istituzionali, degli strumenti di programmazione, del sostegno finanziario, delle attività di promozione culturale ed educativa, nonché delle disposizioni finali e transitorie.

Con questa proposta normativa, Regione Lombardia si propone di promuovere un ecosistema culturale sì fondato sull’identità territoriale, ma al contempo policentrico, resiliente e innovativo, in cui la cultura non sia soltanto un elemento identitario ma anche una leva di sviluppo economico, rigenerazione urbana e inclusione sociale. Il modello dei Distretti CPIT consente una maggiore efficacia nella programmazione e nell’uso delle risorse pubbliche e private attraverso un riposizionamento competitivo dei territori costituiti a Distretto CPIT, una più ampia partecipazione dei territori marginali alla vita culturale, e una sinergia tra pubblico, privato e terzo settore. L’impianto della legge consente inoltre di rafforzare la capacità progettuale degli enti locali e delle comunità territoriali, favorendo percorsi di valorizzazione del patrimonio in chiave innovativa, anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali e la promozione della cittadinanza culturale attiva. In un contesto in cui la cultura è chiamata a rispondere a nuove sfide, i Distretti CPIT rappresentano uno strumento strategico di medio-lungo termine per garantire coesione, sostenibilità e sviluppo diffuso su scala regionale.

L'articolato si compone di 25 articoli organizzati come segue:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione

L'art. 1 definisce i Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale (Distretti CPIT) quali ambiti territoriali geograficamente definiti e di dimensione variabile, nei quali si trova una concentrazione e connessione di istituzioni, infrastrutture, imprese, attività e servizi in ambito culturale. Tali distretti, sostenuti anche dall'iniziativa privata, sono riconosciuti come contesti in cui la produzione, la fruizione e la valorizzazione dei beni e servizi culturali costituiscono, o possono costituire, uno dei principali fattori di sviluppo territoriale integrato, con ricadute sul piano economico, sociale e identitario.

Art. 2 - Finalità Generali

Art. 3 - Finalità Specifiche

Art. 4 - Ambito di Applicazione

Gli artt. 2, 3 e 4, oltre a recuperare le finalità e gli ambiti di applicazione delle leggi regionali in materia di cultura, introducono espressamente, anche sulla scorta dell'evoluzione delle logiche gestionali, dello scenario economico, politico e socioculturale, i temi dell'imprenditorialità e dei partenariati, della ricerca e innovazione in ambito culturale, della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale e della promozione degli itinerari turistico culturali al fine di tutelare e rendere competitive le realtà rurali. Viene introdotto infine il tema dell'integrazione tra politiche culturali, territoriali e non, e altre politiche regionali, poi ripreso più puntualmente negli articoli successivi, prediligendo una visione a medio-lungo termine, nonché razionalizzando ed efficientando gli interventi in materia di promozione, valorizzazione, tutela del patrimonio culturale della Lombardia.

Art. 5 - Funzioni dei Comuni

Art. 6 - Funzioni delle Province e delle Città Metropolitane

Art. 7 - Funzioni della Regione

Gli articoli da 5 a 7 ridefiniscono la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali secondo una logica di multi-level governance semplificata, attribuendo ai comuni le funzioni di programmazione e sviluppo culturale locale, alla Regione il ruolo centrale di indirizzo, valutazione e monitoraggio dei Distretti CPIT, e alle Province e Città Metropolitane funzioni di raccordo.

In particolare, l'articolo 5 attribuisce ai comuni, singoli o associati, le funzioni di pianificazione, sviluppo e promozione delle attività culturali di interesse locale, nonché la redazione del Piano Comune della Cultura (PCC) e l'individuazione preliminare di partner territoriali. L'articolo 6 assegna alle Province e Città Metropolitane funzioni di raccordo istituzionale e supporto amministrativo di

base, finalizzate a facilitare il collegamento operativo tra i Distretti CPIT e la Regione. L'articolo 7 individua nella Regione il soggetto titolare delle funzioni di indirizzo strategico, valutazione, approvazione, monitoraggio e sostegno dei Distretti CPIT, nonché dell'approvazione dei Piani Comuni della Cultura, assicurando coerenza con le politiche regionali e semplificazione amministrativa.

Art. 8 – Criteri di Ammissibilità e Accesso

L'articolo 8 definisce criteri oggettivi e vincolanti per l'ammissibilità alla costituzione dei Distretti CPIT, finalizzati a selezionare territori dotati di adeguata qualità culturale, progettuale e gestionale. I requisiti riguardano la presenza di un patrimonio culturale strutturato, l'esistenza di reti territoriali consolidate, la capacità progettuale dimostrata, la sostenibilità economico-finanziaria almeno triennale e l'adesione formale a una strategia comune formalizzata nel Piano Comune della Cultura (PCC). In caso di assenza dei requisiti è prevista una *clausola di esclusione*, fatta salva la possibilità di percorsi propedeutici di rafforzamento territoriale.

A supporto della valutazione costitutiva, l'articolo introduce l'obbligo di presentazione di un Piano Operativo per l'Idoneità Costitutiva, quale strumento di verifica della sostenibilità organizzativa, gestionale ed economico-finanziaria del Distretto e di accompagnamento alla successiva elaborazione del PCC.

Art. 9 - Partecipazione degli istituti e dei Luoghi della Cultura

Art. 10 - Attività di rilevanza distrettuale con finalità di partnership

Art. 11 - Enti partecipati

Gli artt. da 9 a 11 dedicano una particolare attenzione ad alcune categorie di soggetti operanti in ambito culturale, che possono operare sinergicamente e/o essere ricompresi nei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale. In particolare:

- agli istituti e luoghi della cultura, singoli o in forma aggregata, è riconosciuta la possibilità di far parte dei Distretti CPIT o di collaborare con essi, a condizione che siano in possesso di precisi standard di qualità funzionale, strutturale e gestionale. Tali requisiti, stabiliti nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali e internazionali, riguardano la stabilità giuridica dell'ente, la coerenza strategica con gli obiettivi del Distretto, l'adeguatezza delle strutture e del personale, la gestione del patrimonio, i servizi al pubblico e le relazioni con il territorio di riferimento.
- ai soggetti operanti nei settori culturali, dello spettacolo e della promozione educativa e culturale, selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica da comuni, Province e Città Metropolitane, e dalla Regione, può essere riconosciuta la "rilevanza distrettuale" ai fini dell'attivazione di partnership pubblico-privato. I requisiti per il riconoscimento di tali realtà sono definiti dalla Regione, e tengono conto della natura giuridica dell'ente, del luogo di svolgimento dell'attività caratteristica e filantropica dell'attività e della rilevanza culturale, educativa o sociale delle iniziative svolte. In deroga alla procedura ordinaria, la Regione può stipulare convenzioni anche *cum aliis*, non altrimenti raggiungibili attraverso le modalità standard di selezione.
- agli enti partecipati dalla Regione, che svolgono attività di pubblico interesse in ambito culturale, è riconosciuta la possibilità di collaborare ai Distretti CPIT, mediante la stipula di

convenzioni finalizzate a valorizzarne il ruolo e favorire la diffusione delle relative iniziative sull'intero territorio regionale, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali.

TITOLO II: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 12 - Strumenti di Programmazione

L'articolo 12 individua gli strumenti della programmazione dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, riconoscendo nel Piano Comune della Cultura (PCC) lo strumento cardine di pianificazione strategica e operativa a medio-lungo termine dei Distretti CPIT, in coerenza con gli indirizzi regionali e in raccordo con il Programma Triennale Regionale per la Cultura. Il PCC è approvato dal Tavolo di Coordinamento Distrettuale, composto dai Sindaci o dai delegati alle attività culturali dei comuni aderenti, ed è presieduto nella prima seduta dal Presidente della Provincia o della Città Metropolitana di riferimento, o suo delegato. Il Piano definisce il quadro programmatico ed economico delle attività culturali del Distretto, distinguendo tra attività caratteristiche e attività evolutive, e disciplina in modo organico la pianificazione degli interventi di tutela, manutenzione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e del paesaggio.

In coerenza con il rafforzamento del ruolo regionale nella gestione comune del patrimonio culturale, il PCC individua i servizi e le funzioni di supporto garantiti dalla Regione, anche avvalendosi delle Province e delle Città Metropolitane, nelle attività comuni di comunicazione, marketing territoriale, progettazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Il Piano definisce inoltre i percorsi integrati della cultura, gli indirizzi per l'attivazione di partenariati pubblico-privato e partenariati speciali pubblico-privato, nonché le competenze residuali esercitate direttamente dai comuni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale. L'articolo sottolinea infine il ruolo della Regione nella fase attuativa, prevedendo l'adozione di strumenti uniformi di monitoraggio e controllo, definiti dalla Giunta regionale, e stabilendo modalità e tempistiche per la revisione periodica del PCC, al fine di garantire omogeneità applicativa, trasparenza amministrativa e valutabilità degli impatti culturali, sociali ed economici generati dai Distretti stessi.

Art. 13 - Deroghe alle Modalità Constitutive

L'articolo 13 introduce una disciplina derogatoria mirata volta a valorizzare esperienze territoriali già strutturate in ambito culturale, consentendo il riconoscimento come Distretto CPIT anche a unioni di comuni o forme associative tra enti locali che abbiano già attuato modelli di gestione integrata delle politiche culturali, paesaggistiche o identitarie.

La deroga è subordinata a una valutazione della Giunta regionale e non comporta un abbassamento degli standard previsti dalla legge. I soggetti ammessi possono mantenere le forme di governance esistenti, purché compatibili con i principi di trasparenza, rappresentatività, sostenibilità e monitoraggio. La costituzione del Distretto resta comunque condizionata alla redazione e approvazione del Piano Comune della Cultura (PCC), sottoposto a diretta supervisione regionale, al fine di garantire coerenza strategica, sostenibilità economico-finanziaria e adeguatezza gestionale. La

norma demanda infine alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità attuative per l'applicazione delle deroghe, assicurando uniformità e controllo pubblico.

Art. 14 - Presidente del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale

Art. 15 - Doveri e Funzioni del Presidente del Distretto CPIT

Gli articoli 14 e 15 disciplinano le modalità di elezione, la durata dell'incarico, le cause di cessazione e le funzioni attribuite al Presidente del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale (CPIT).

Il Presidente è eletto durante la prima seduta del Tavolo di Coordinamento Distrettuale, tra i componenti dello stesso (escluso il Presidente del Tavolo), con scrutinio segreto e secondo modalità che prevedono, nei primi due scrutini, la maggioranza qualificata dei due terzi e, dal terzo in poi, la maggioranza assoluta. La carica ha carattere gratuito e ha durata pari a quella del Piano di indirizzo distrettuale. In caso di cessazione anticipata si procede a nuova elezione; nelle more, le funzioni sono assunte dal Presidente del Tavolo.

Il Presidente ha il compito di convocare il Tavolo distrettuale, sottoscrivere i relativi verbali e trasmetterli agli enti capofila, assicurare l'attuazione del PCC e il perseguimento dei suoi obiettivi, curare i rapporti istituzionali con Provincia o la Città Metropolitana di riferimento e la Regione, monitorare l'efficacia dei servizi tecnici a supporto del Distretto e segnalare eventuali criticità, nonché rappresentare formalmente il Distretto CPIT nei Tavoli della Cultura.

Art. 16 - Approvazione della Regione

L'articolo 16 disciplina la fase conclusiva del procedimento di costituzione dei Distretti CPIT, attribuendo alla Regione la competenza formale di approvazione. La Regione, sulla base del Piano Operativo per l'Identità Costitutiva e previa verifica della coerenza del Piano Comune della Cultura (PCC) con gli obiettivi regionali, approva la costituzione del Distretto.

A tal fine, la Giunta regionale prende atto della nomina del Presidente del Distretto, sottoscrive il PCC quale strumento ufficiale di programmazione e autorizza le risorse finanziarie necessarie alla fase di avvio e funzionamento iniziale del Distretto, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e della normativa vigente.

Art. 17 - Tavoli della Cultura

I tavoli della cultura sono organismi consultivi per potenziare il dialogo con gli operatori privati e pubblici locali. I distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, quali attori culturali ed economici territoriali, sono invitati a parteciparvi. I Distretti CPIT, nel partecipare ai tavoli della cultura, sono rappresentati dai rispettivi Presidenti.

TITOLO III: ATTIVITÀ, BENI, ISTITUTI CULTURALI E SPETTACOLO

Art. 18 - Ambiti di Promozione

Art. 19 - Attività di Promozione Educativa e Culturale

Gli artt. 18 e 19 riprendono, aggiornano e riformulano in termini più chiari e attuali, gli ambiti, gli obiettivi e le tipologie di intervento da sostenere in materia di promozione culturale ed educativa.

In particolare, viene riconosciuta la centralità dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, quali soggetti promotori, coordinatori e sostenitori, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e con l'apporto del volontariato, delle attività finalizzate alla conoscenza, valorizzazione, salvaguardia e fruizione dei beni culturali materiali e immateriali presenti sul territorio. Rientrano tra tali ambiti i beni architettonici, artistici, storici, archeologici, archivistici e bibliografici, nonché le biblioteche, gli archivi storici, i musei e i sistemi museali, gli ecomusei, i parchi archeologici, i siti UNESCO, gli itinerari culturali e i beni culturali regionali. Ampio rilievo è inoltre attribuito alle attività legate allo spettacolo dal vivo, al cinema, all'audiovisivo e alle arti performative, nella prospettiva di sostenere lo sviluppo di filiere culturali e creative a livello territoriale, anche con particolare attenzione all'imprenditorialità giovanile e alle pratiche culturali emergenti. L'articolazione degli interventi si estende alla promozione educativa e culturale, intesa come insieme di azioni volte a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, paesaggistici, artistici e identitari della Lombardia. Particolare attenzione è riservata all'integrazione tra dimensione educativa e culturale, alla promozione della cultura come leva per lo sviluppo economico e sociale, al recupero delle tradizioni e delle identità locali, all'utilizzo delle tecnologie digitali per la diffusione dell'offerta culturale, nonché alla valorizzazione del ruolo del volontariato culturale.

TITOLO IV: PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI

Art. 20 - Modalità di Sostegno Finanziario Regionale

Il comma 1 riepiloga gli strumenti amministrativi di tipo finanziario a disposizione della Regione per l'attuazione degli interventi: convenzioni, bandi, accordi e protocolli, strumenti di partecipazione negoziata e progetti sovraregionali.

Il comma 2 elenca le tipologie di contributo che la Regione può assegnare: contributi in conto corrente o capitale e finanziamenti.

Art. 21 - Sistemi informativi

Il comma 1 definisce gli obblighi in capo ai Distretti CPIT in materia di sistemi informativi culturali, prevedendo la realizzazione e diffusione di strumenti digitali conformi agli standard nazionali di catalogazione e comunicazione.

Il comma 2 stabilisce l'impegno dei comuni, singoli o associati, a pubblicare in rete dati, documenti e risorse digitali sul patrimonio e sui servizi culturali locali, promuovendo l'interoperabilità tra sistemi e migliorando l'accessibilità e la qualità delle informazioni.

Art. 22 - Norma Finanziaria

L'articolo 22 disciplina la copertura finanziaria degli interventi precedentemente esposti nell'articolo 17, relativi alle misure di contribuzione e agevolazione a favore dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale. Per l'esercizio 2025, le spese correnti sono quantificate in euro 800.000,00 e trovano copertura mediante incremento dello stanziamento relativo alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2, con contestuale riduzione della Missione 20 "Fondi e accantonamenti". Il medesimo stanziamento è previsto anche in conto capitale. In considerazione della continua e rapida evoluzione dello scenario economico, politico e sociale, per gli esercizi successivi la copertura finanziaria sarà disposta con apposita legge di bilancio, ai sensi del comma 3.

L'intervento finanziario si inquadra in una strategia di medio-lungo termine che mira a favorire la sostenibilità e la resilienza economica dei Distretti CPIT. In tal senso, la norma non si limita a garantire una copertura per la fase di avvio, ma pone le basi per un modello di autonomia finanziaria progressiva, anche mediante l'attivazione di partenariati pubblico-privati, il coinvolgimento di soggetti economici territoriali e la valorizzazione delle pratiche di corporate citizenship, già riconosciute dalla proposta normativa come strumento strategico per il rafforzamento del sistema culturale lombardo. Coerentemente con gli articoli 2, 3 e 9 del presente disegno di legge, il sostegno economico regionale si affianca a meccanismi di integrazione tra risorse pubbliche e private, in un'ottica di sviluppo policentrico, attrattività culturale e promozione della competitività dei territori. In questo contesto, la previsione finanziaria rappresenta non solo un elemento di supporto all'operatività, ma anche una leva strutturale per l'innovazione e la coesione dei sistemi culturali territoriali.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Clausola Valutativa

Un altro elemento qualificante è rappresentato dalla clausola valutativa quale strumento di conoscenza a servizio dei decisori pubblici (Giunta e Consiglio) affinché gli stessi, attraverso l'acquisizione di dati oggettivi e specifici, possano verificare l'effettivo impatto prodotto dalla legge, accertare eventuali criticità e le relative cause ed indicare interventi correttivi. Con ciò si vuole mettere a disposizione del legislatore informazioni utili a comprendere se le scelte compiute si sono rivelate efficaci nel perseguire e conseguire i risultati attesi.

Art. 24 - Disposizioni Finali

I Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale sono istituiti in coerenza con il Programma triennale regionale per la cultura e ne applicano le direttive, sotto il controllo periodico della Regione. Operano inoltre in sinergia con i Piani Integrati della Cultura e con altri strumenti strategici, adottando una logica di lungo periodo. Obiettivo dell'articolo è assicurare un'equa distribuzione delle risorse, la valorizzazione delle iniziative locali, e il rafforzamento dell'offerta culturale nelle aree rurali e periferiche, anche in presenza di minori capacità progettuali o gestionali.

Art. 25 - Norme Transitorie

La norma transitoria salvaguarda:

- la conclusione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, secondo le regole precedenti;
- la cessazione delle attività degli organismi esistenti secondo le disposizioni vigenti al momento della loro istituzione;
- l'efficacia degli strumenti di programmazione in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano Comune della Cultura, per garantire continuità operativa.

“Legge sull’Istituzione e il Funzionamento dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale”

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizione**
- Art. 2 - Finalità Generali**
- Art. 3 - Finalità Specifiche**
- Art. 4 - Ambito di Applicazione**
- Art. 5 - Funzioni dei Comuni**
- Art. 6 - Funzioni delle Province e delle Città Metropolitane**
- Art. 7 - Funzioni della Regione**
- Art. 8 - Criteri di Ammissibilità e Accesso**
- Art. 9 - Partecipazione degli Istituti e luoghi della Cultura**
- Art. 10 - Attività di Rilevanza Distrettuale con Finalità di Partnership**
- Art. 11 - Enti partecipati**

TITOLO II: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANISMI CONSULTIVI

- Art. 12 - Strumenti di Programmazione**
- Art. 13 - Deroche alle Modalità Costitutive**
- Art. 14 - Presidente del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale**
- Art. 15 - Doveri e Funzioni del Presidente del Distretto CPIT**
- Art. 16 - Approvazione della Regione**
- Art. 17 - Tavoli della Cultura**

TITOLO III: ATTIVITÀ, BENI, ISTITUTI CULTURALI E SPETTACOLO

- Art. 18 - Ambiti di Promozione**
- Art. 19 - Attività di Promozione Educativa e Culturale**

TITOLO IV - PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI

- Art. 20 - Modalità di Sostegno Finanziario Regionale**
- Art. 21 - Sistemi Informativi Culturali e Standardizzazione dell’Interfaccia Informatica**
- Art. 22 - Norma Finanziaria**

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 - Clausola Valutativa**
- Art. 24 - Disposizioni Finali**
- Art. 25 - Norme Transitorie**

ALLEGATI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizione)

1. I Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale (Distretti CPIT) sono aree geograficamente limitate e di dimensione variabile, caratterizzate da un'*alta* densità di istituzioni, infrastrutture, imprese, attività e servizi legati alla cultura reciprocamente collegati, nelle quali la produzione, fruizione e valorizzazione di beni e servizi culturali, supportati dall'iniziativa privata, rappresentano, o potrebbero rappresentare, uno dei motori principali dello sviluppo territoriale, economico e sociale.

Art. 2 (Finalità Generali)

1. I Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, nel rispetto della normativa e degli indirizzi regionali, della normativa statale, europea ed internazionale, perseguono le seguenti finalità:

- a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio;
- b) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;
- c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, dell'imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale;
- d) divulgazione e salvaguardia del patrimonio culturale, delle culture e tradizioni popolari, della cultura alimentare tipica e del patrimonio linguistico, e valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia;
- e) incentivazione dei partenariati, degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale e della promozione della progettualità locale. Quest'ultima anche in forme integrate e multisettoriali, che richiedano il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali;
- f) integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione, della formazione e del welfare;
- g) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali.

Art. 3 (Finalità Specifiche)

1. I Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, nel rispetto della normativa e degli indirizzi regionali, della normativa statale, europea ed internazionale, promuovono il dialogo, unificano la gestione delle attività culturali e connettono tale settore con altri sistemi commerciali e industriali attraverso:

- a) la promozione di approcci strategici a lungo termine nella gestione del patrimonio culturale e nella realizzazione di progetti culturali sul territorio;

- b) l'ottimizzazione dei flussi comunicativi tra gli attori interni e con gli stakeholder esterni, unitamente al potenziamento delle strategie di comunicazione e dei sistemi di Customer Relation Management (CRM);
- c) l'istituzione di piattaforme e canali dedicati al confronto strutturato tra attori culturali, istituzioni e realtà produttive, con particolare attenzione alla creazione di sinergie sia con le Camere di commercio sia con i distretti produttivi, agricoli e agroalimentari;
- d) la pianificazione prospettica e comune degli interventi riguardanti il patrimonio culturale materiale e immateriale, la programmazione delle attività manutentive, come anche delle attività promozionali territoriali;
- e) la riduzione dei costi operativi del settore pubblico, la centralizzazione gestionale degli appalti e l'aumento della trasparenza nel processo decisionale delle PA;
- f) l'innovazione e il perfezionamento delle metodologie di fundraising, nonché delle tecniche istitutive delle Partenariati Pubblico Privato (PPP), Partenariati Speciali Pubblico Privato (PSPP) e/o Multi Stakeholder Partnerships (MSP);
- g) la programmazione di percorsi culturali territoriali, al fine di trasferire parte della domanda culturale e turistica nelle zone rurali;
- h) la formazione di “cluster” territoriali che aumentino la capacità competitiva delle zone rurali nell'accesso a forme di finanziamento regionale, nazionale ed europeo.

Art. 4
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le modalità di attivazione, gestione, pianificazione prospettica e interrelazione dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale. Nello specifico vengono regolamentate le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali, con particolare riferimento a:

- a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
- b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
- c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
- d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
- e) itinerari e percorsi culturali;
- f) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi.

Art. 5
(Funzioni dei Comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:

- a) allo sviluppo, alla pianificazione e alla diffusione delle attività culturali di preminente interesse locale sia a breve che a medio/lungo termine;
- b) alla definizione di cluster “i.e. aree socio-territoriali” con cui condividere obiettivi di sviluppo locale legati all'attività culturale stessa;

- c) alla produzione e sottoscrizione di un “Piano Comune della Cultura” (PCC) volto allo sviluppo, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei Distretti CPIT;
- d) all’identificazione di potenziali aziende o istituzioni partner sul territorio, in linea con gli obiettivi dei Distretti CPIT, favorendo il coordinamento gestionale e incentivando attività e servizi culturali, anche in modalità integrata;
- e) a presentare la richiesta di patrocinio alle Province o Città Metropolitane di riferimento;

Art. 6

(Funzioni delle Province e delle Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane svolgono funzioni di raccordo istituzionale e supporto amministrativo di base ai comuni aderenti ai Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale. In particolare:

- a) svolgono funzioni di supporto amministrativo e procedurale, nei limiti delle competenze loro attribuite dall’ordinamento vigente;
- b) favoriscono il raccordo operativo tra i Distretti CPIT e la Regione.

Art. 7

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, valutazione, monitoraggio e sostegno dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale, assicurandone la coerenza con le politiche culturali, territoriali e di sviluppo regionale. In particolare:

- a) definisce gli indirizzi strategici regionali in materia di Distretti CPIT, anche attraverso il Programma triennale regionale per la cultura;
- b) valuta l’idoneità costitutiva dei territori candidati e approva la costituzione dei Distretti CPIT, verificandone la sostenibilità organizzativa, gestionale ed economico-finanziaria;
- c) approva i Piani Comuni della Cultura (PCC) e ne verifica la coerenza con gli obiettivi regionali;
- d) elabora e suggerisce modelli, criteri, indicatori e strumenti operativi per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività distrettuali;
- e) esercita le funzioni di monitoraggio e controllo sull’attuazione dei PCC e sulle performance dei Distretti CPIT, anche ai fini della clausola valutativa di cui all’articolo 21;
- f) assicura il supporto tecnico-specialistico ai Distretti CPIT, anche mediante strutture regionali dedicate o strumenti di assistenza tecnica condivisi;
- g) sostiene le attività dei Distretti CPIT attraverso contributi, strumenti finanziari e altre forme di supporto previste dalla presente legge;
- h) promuove il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, anche attraverso partenariati e iniziative di corporate citizenship, orientandone gli effetti a beneficio dei territori.

2. La Giunta regionale disciplina, con propri atti, le modalità operative per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, assicurando semplificazione amministrativa, uniformità applicativa e trasparenza.

Art. 8
(Criteri di Ammissibilità e Accesso)

1. Ai fini dell'ammissibilità alla candidatura per la costituzione di un Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, i territori interessati devono dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti minimi:

- a) la presenza strutturata, riconoscibile e qualificata di un patrimonio culturale materiale e immateriale rilevante, comprendente beni di interesse storico, artistico, archeologico, architettonico, etnoantropologico, paesaggistico o documentario, nonché la presenza di istituti e luoghi della cultura operanti con continuità e radicamento sul territorio;
- b) l'esistenza di una rete territoriale formalizzata o consolidata, costituita da soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore operanti in ambito culturale e sociale, in grado di attivare forme di cooperazione multilivello e multisettoriale orientate allo sviluppo culturale e al welfare locale;
- c) la capacità progettuale e gestionale già dimostrata attraverso esperienze pregresse di pianificazione culturale, anche in forma associata, o tramite la partecipazione a programmi nazionali, regionali, europei o internazionali nel settore della cultura e del patrimonio;
- d) la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche e/o private, ovvero la previsione di strumenti di cofinanziamento o leve per la cittadinanza d'impresa, idonei a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle attività distrettuali almeno per il primo triennio di attuazione;
- e) l'esplicita adesione degli enti locali coinvolti ad una strategia distrettuale comune chiamata "*Piano Comune della Cultura*" (PCC), formalizzata mediante atto deliberativo e accompagnata da una visione strategica condivisa di sviluppo territoriale nel lungo periodo, basata sulla valorizzazione della cultura quale fattore critico per il benessere sociale, educativo ed economico.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) costituisce causa ostativa alla procedibilità della candidatura, fatta salva la possibilità di attivare percorsi propedeutici di rafforzamento territoriale secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Ai fini della valutazione dell'idoneità costitutiva, i territori candidati presentano alla Regione un Piano Operativo per l'Idoneità Costitutiva, finalizzato a dimostrare la sostenibilità organizzativa, gestionale ed economico-finanziaria del Distretto CPIT. Il Piano Operativo Operativo per l'Idoneità Costitutiva si compone dei seguenti allegati:

- a) l'*Analisi del contesto e del perimetro territoriale*, comprensiva della descrizione del contesto socio-economico, culturale e istituzionale di riferimento, della delimitazione dell'ambito territoriale interessato, nonché dell'analisi delle risorse culturali materiali e immateriali, delle reti esistenti e delle principali criticità e opportunità di sviluppo;
- b) il *Modello di governance e capacità amministrativa*, recante l'assetto organizzativo e decisionale proposto, l'individuazione dei soggetti coinvolti, dei rispettivi ruoli e responsabilità, nonché la dimostrazione della capacità amministrativa, tecnica e gestionale degli enti proponenti, anche in relazione alle funzioni di coordinamento, monitoraggio e attuazione delle attività distrettuali;
- c) *Azioni e pacchetti di lavoro (work packages)*, articolati in obiettivi specifici, linee di intervento, attività previste, cronoprogramma di attuazione e soggetti responsabili, al fine di garantire la coerenza operativa tra la strategia proposta e le finalità del Distretto CPIT;

- d) il *Piano di sostenibilità economico-finanziaria e gestionale*, contenente la stima dei costi e delle risorse necessarie per l'avvio e il funzionamento del Distretto, l'individuazione delle fonti di finanziamento pubbliche e private, le modalità di cofinanziamento, nonché le strategie di medio-lungo periodo volte a garantire l'equilibrio economico, la continuità gestionale e l'autonomia progressiva del Distretto CPIT;
- e) la *Scheda degli Indicatori di risultato e di impatto*, definiti in termini quantitativi e qualitativi, idonei a misurare l'efficacia, l'efficienza e gli impatti culturali, sociali ed economici delle azioni proposte, in coerenza con i sistemi di monitoraggio e valutazione definiti dalla Regione;
- f) il *Percorso di transizione verso il Piano Comune della Cultura (PCC)*, volto a delineare le modalità, le tempistiche e le responsabilità per il passaggio dalla fase di idoneità costitutiva alla piena attuazione del Distretto CPIT, assicurando la progressiva integrazione del Piano Operativo nel PCC di cui all'articolo 12 e l'allineamento agli indirizzi strategici regionali.

Art. 9

(Partecipazione degli istituti e luoghi della cultura)

1. Possono far parte dei Distretti CPIT o collaborare con essi anche gli istituti e i luoghi della cultura, singoli o riuniti in sistemi/reti, che posseggano i seguenti standard di qualità:

- a) forma giuridica che garantisca carattere permanente e stabile;
- b) obiettivi strategici allineati alle finalità del Distretto CPIT, programmazione delle attività in linea con le programmazioni del Distretto CPIT e disponibilità di risorse adeguate alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;
- c) strutture idonee, attrezzate e funzionali in termini sia tipologici che dimensionali, rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale, strutturale, antincendio e antintrusione;
- d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato;
- e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio;
- f) apertura e servizi al pubblico;
- g) rapporti individuati e definiti con la popolazione e con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento.

Art. 10

(Attività di rilevanza distrettuale con finalità di partnership)

1. I comuni, le province e le città metropolitane e la Regione possono selezionare gli operatori privati, le aziende o fondazioni non-profit e i soggetti sottoposti alla disciplina del terzo settore, attivi a vario titolo e grado, nel campo culturale, dello spettacolo e della promozione educativa culturale.

2. La Regione definisce i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, verificando successivamente la sussistenza dei seguenti requisiti minimi:

- a) *in caso di Fondazioni*, la previsione nello statuto o nell'atto costitutivo anche della finalità di produzione e promozione culturale, dello spettacolo o educativa culturale;
- b) *se Piccole-Medie Imprese (PMI)*, l'attività deve essere svolta prevalentemente in Lombardia;
- c) svolgimento di una documentata attività di interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo, o di attività di corporate citizenship nel settore culturale o dello spettacolo.

3. Le attività di Corporate Citizenship possono essere anche create *ad hoc*, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra Distretto e Azienda, in deroga al comma 2, lettera c.

4. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, e in deroga al comma 2, la Regione, d'intesa con i Distretti CPIT, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a indirizzare sul territorio il supporto di attori che altrimenti non potrebbero essere raggiunti dalla normale procedura di individuazione (*a titolo esemplificativo: Organizzazioni non Governative - NGOs, Organizzazioni Internazionali - IOs, Multinational Companies - MNCs*).

Art. 11
(Enti partecipati)

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa ai Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale, sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale.

2. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni con i Distretti, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.

TITOLO II – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 12

(Strumenti di programmazione)

1. Costituiscono strumenti della programmazione distrettuale (a) o di supporto alla programmazione culturale distrettuale (b):

- a) I Piani Comuni della Cultura (PCC);
- b) il Programma Triennale Regionale per la Cultura.

2. Il Tavolo di coordinamento Distrettuale, composto dai Sindaci o dai delegati alle attività culturali dei comuni in forma singola o associata facenti parte il Distretto CPIT, e presieduto nella prima seduta dal Presidente della Provincia/Città Metropolitana di riferimento, o da Suo delegato, approva il Piano Comune della Cultura che definisce:

- a) il piano programmatico c.d. “*d’indirizzo*” ed economico triennale, quinquennale o decennale degli eventi e delle attività culturali territoriali caratteristiche (periodiche) e del paesaggio, nonché delle attività manutentive e di tutela dei beni afferenti al Distretto;
- b) il piano programmatico ed economico biennale o triennale degli eventi delle attività culturali e del paesaggio non caratteristiche, ovvero dovute all’evoluzione dello scenario economico, turistico e demografico, potenzialmente declinate in tutti i settori previsti dal DPPA regionale;
- c) i percorsi integrati della cultura, ovvero itinerari turistici volti a connettere i luoghi d’interesse presenti sul territorio, tenuto conto delle attività commerciali e produttive, del *genius loci*, e con particolare enfasi riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall’UNESCO;
- d) la lista dei soggetti privati, delle associazioni non-profit, degli enti del terzo settore o soggetti alla suddetta disciplina e delle fondazioni eleggibili a partner per il Distretto CPIT, nonché delle linee guida per la stesura degli accordi di partenariato pubblico-privato e partenariato speciale pubblico-privato, nel rispetto della normativa e degli indirizzi regionali, delle norme statali ed europee;
- e) la lista e la misura dei servizi garantiti dalla Regione, anche attraverso le Province le Città Metropolitane, a supporto delle attività comuni di marketing, promozione e comunicazione riferite al distretto;
- f) la lista e la misura dei servizi garantiti dalla Regione, anche attraverso le Province e le Città Metropolitane, a supporto delle attività comuni di manutenzione, progettazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale riferito al distretto;
- g) le materie residuali di cui si fanno direttamente carico i comuni in forma di enti singoli o associati, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale;
- h) le scadenze per il completamento e la pubblicazione dei “*moduli di monitoraggio e controllo*”, forniti dalla Giunta Regionale, per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni intraprese attraverso la presente legge;
- i) i tempi e le modalità delle sedute per la revisione del Piano Comune della Cultura.

Art. 13

(Deroghe alle modalità costitutive)

1. In deroga alle modalità costitutive ordinarie previste dalla presente legge, previa valutazione della Giunta regionale, possono essere riconosciute come Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale anche le unioni di comuni o le forme associative tra enti locali che, alla data di presentazione della candidatura, risultino già dotate di assetti di gestione integrata delle politiche culturali, paesaggistiche o identitarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono mantenere le forme di governance già in essere, purché compatibili con i principi di trasparenza, rappresentatività, sostenibilità e monitoraggio previsti dalla presente legge.
3. Nei casi dal comma 2, la costituzione del Distretto CPIT è subordinata alla redazione e approvazione di un Piano Comune della Cultura (PCC), secondo le modalità di cui all'articolo 12, sottoposto a diretta supervisione della Regione ai fini della verifica di coerenza strategica, sostenibilità economico-finanziaria e adeguatezza gestionale.
4. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per la valutazione delle deroghe di cui al presente articolo.

Art. 14

(Presidente del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale)

1. Il Presidente del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale viene nominato durante la prima seduta del Tavolo di coordinamento Distrettuale per la definizione del Piano Comune della Cultura.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale è costituito dai componenti del Tavolo di coordinamento Distrettuale, ad esclusione del Presidente del Tavolo stesso.
3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e richiede nei primi due scrutini la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Tavolo di Coordinamento Distrettuale, dopodiché, dal terzo scrutinio in poi è necessaria solo la maggioranza assoluta del 50%+1 dei componenti.
4. La carica di Presidente dei Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale ha carattere gratuito.
5. Il Presidente del Distretto CPIT rimane in carica per l'intera durata del Piano d'indirizzo distrettuale, salvo cessazione anticipata ai sensi del comma 6.
6. Le cause di cessazione anticipata della carica di Presidente del Distretto CPIT sono:
 - a) qualora la persona eletta perda la carica che ne costituiva il presupposto elettivo;
 - b) in caso di approvazione di mozione di rimozione da parte del Tavolo di Coordinamento Distrettuale, votata a scrutinio segreto con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

7. Il Presidente del Distretto CPIT può rinunciare alla carica presentando dimissioni scritte. In tal caso:

- a) le dimissioni devono essere iscritte all'ordine del giorno del primo Tavolo di Coordinamento utile;
- b) nella stessa seduta si procederà all'elezione del nuovo Presidente di Distretto, da svolgersi secondo le procedure ordinarie previste dall'articolo 12, comma 3.

8. Fino all'elezione del nuovo Presidente del Distretto CPIT, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Tavolo di Coordinamento Distrettuale.

Art. 15

(Doveri e Funzioni del Presidente del Distretto CPIT)

1. Il Presidente del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale ha il dovere:

- a) di convocare il Tavolo di coordinamento Distrettuale, nei modi e nei tempi previsti nel PCC;
- b) di perseguire gli obiettivi del PCC e di attuarne i piani programmatici;
- c) di gestire i rapporti istituzionali con la Provincia o la Città Metropolitana di riferimento e la Regione;
- d) di verificare l'efficacia e l'efficienza degli apparati tecnici provinciali di interesse per il Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, nonché di segnalare potenziali inefficienze o lacune dei servizi concordati nel PCC alla Regione;
- e) di partecipare ai Tavoli della cultura in rappresentanza del Distretto CPIT.

Art. 16

(Approvazione della Regione)

1. La Regione, visto il Piano Operativo per l'Idoneità Costitutiva del Distretto, verificato che il PCC sia in linea con gli obiettivi regionali e provinciali/metropolitani, approva la costituzione del Distretto della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale.

2. A tal fine la Regione, attraverso la Giunta, provvede a:

- a) prendere atto della nomina del Presidente del Distretto CPIT;
- b) sottoscrivere il Piano Comune della Cultura, comprensivo dei relativi allegati e documenti attuativi, quale strumento di programmazione ufficiale del Distretto CPIT;
- c) definire e autorizzare le risorse finanziarie destinate alla fase di costituzione e di avvio del Distretto CPIT, incluse le spese relative all'organico e al supporto tecnico, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17

(Tavoli della cultura)

1. I tavoli della cultura, quali organismi consultivi in materia di beni e attività culturali, spettacolo e tutela linguistica, sono aperti, oltre che a soggetti pubblici e privati che operano nel campo della cultura in forma singola, associata o attraverso le loro rappresentanze, anche ai rappresentanti dei Distretti CPIT.

2. Le modalità operative e la composizione dei Tavoli della Cultura sono comunque definite con deliberazione della Giunta regionale.

TITOLO III - ATTIVITÀ, BENI, ISTITUTI CULTURALI E SPETTACOLO

Art. 18 (Ambiti di promozione)

1. I Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale promuovono, sostengono e coordinano, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati e con l'apporto del volontariato, l'organizzazione, la valorizzazione, la salvaguardia, l'individuazione e la conoscenza:

- a) dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico e documentario;
- b) dei beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale;
- c) delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari;
- d) degli archivi storici;
- e) dei musei e dei sistemi museali;
- f) delle aree e dei parchi archeologici;
- g) dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
- h) degli ecomusei;
- i) degli itinerari culturali;
- j) dei beni culturali di proprietà regionale.

2. I Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuovono anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, lo sviluppo di attività professionali negli ambiti:

- a) dello spettacolo dal vivo;
- b) delle attività cinematografiche e audiovisive;
- c) delle attività di spettacolo.

Art. 19 (Attività di promozione educativa e culturale)

1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, paesaggistici, etnografici, artistici, architettonici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi e ogni altra iniziativa di preminente interesse locale, provinciale, metropolitano o regionale, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

2. I Distretti CPIT, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostengono, in particolare, gli interventi volti a:

- a) promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile;
- b) recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e artistico della Lombardia, le identità culturali, le tradizioni delle comunità lombarde;
- c) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche e soprattutto tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- d) promuovere la cultura come "*best practice*" per la crescita economica, l'aumento dell'istruzione e per il miglioramento del benessere sociale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI

Art. 20

(Modalità del sostegno finanziario regionale)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PCC la Regione provvede mediante:
 - a) convenzioni;
 - b) bandi e procedure di evidenza pubblica;
 - c) accordi e protocolli;
 - d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, comunitari e internazionali;
 - e) strumenti di programmazione negoziata, ai sensi della legge regionale 26 novembre 2019, n. 19.

2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i Distretti CPIT possono consistere in:
 - a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto corrente;
 - c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione.

3. Con proprio atto, acquisito il parere della competente Commissione Consiliare, la Giunta Regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 21

(Sistemi informativi culturali e standardizzazione dell'interfaccia informatica)

1. In linea con gli obiettivi regionali in tema di conoscenza, catalogazione, valorizzazione, promozione e di comunicazione del patrimonio culturale presente nel proprio territorio. I Distretti CPIT si adoperano per la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello regionale e/o nazionale.

2. I comuni, in forma singola o associata, facenti parte di un Distretto CPIT, si impegnano alla pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali relative al proprio patrimonio culturale, alle attività e ai sistemi e servizi culturali presenti sul proprio territorio, promuovendo l'interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi diversi e contribuendo alla semplificazione della fruibilità e al miglioramento della qualità dei contenuti e delle informazioni.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli interventi di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 17, stimate in euro 800.000,00 per l'annualità 2025, si provvede con incremento di euro 800.000,00 per l'annualità 2025 della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 17, stimate in euro 800.000,00 per l'annualità 2025, si provvede con incremento di euro 800.000,00 per l'annualità 2025 della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Conto capitale' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

3. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, con cadenza triennale, una relazione che contiene dettagliate informazioni sullo stato di attuazione dei PCC e sull'impatto dei Distretti CPIT sull'economia e il welfare locale, con la specificazione delle attività realizzate, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

Art. 24

(Disposizioni finali)

1. I Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell'Identità Territoriale sono istituiti in coerenza con il Programma triennale regionale per la cultura e ne applicano le direttive. La Regione ne verifica periodicamente l'allineamento strategico e l'efficacia operativa.

2. I Distretti CPIT operano in sinergia con i Piani Integrati di Cultura (PIC) e gli altri Progetti Culturali Strategici e Integrati, considerando però più ampie *"logiche di lungo-periodo"*, con la finalità di:

- a) ottimizzare l'allocazione delle risorse in modo equilibrato sul territorio;
- b) valorizzare le iniziative locali, anche attraverso il coinvolgimento di attori pubblici e privati;
- c) rafforzare i servizi presenti sui territori rurali e periferici, garantendo loro un accesso più diffuso e diretto alla possibilità di programmazione e gestione dei servizi culturali, laddove le capacità progettuali o organizzative sarebbero altrimenti insufficienti.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

2. Gli organismi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività secondo le disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.

3. Gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di approvazione del PCC di cui all'articolo 11.

**Allegato A – “scheda di accompagnamento ai progetti di legge”, ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale
Progetto di legge n. ... “Distretti della Cultura, del Paesaggio e dell’Identità Territoriale”**

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
				missione – programma	2025	2026	2027	missione – programma	2025	2026	2027
Contributi e agevolazioni – parte corrente	art. 17	no	Spesa corrente Titolo 1	Missione 05 Programma 02	800.000,00			Missione 20 Programma 03	800.000,00		
Contributi e agevolazioni – conto capitale	art. 17	no	Conto capitale Titolo 2	Missione 05 Programma 02	800.000,00			Missione 20 Programma 03	800.000,00		